LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

La valutazione dei rischi

Oggetto della valutazione dei rischi (art. 28)

È stato riformulato, rispetto al D.Lgs. 626/94, l'oggetto della valutazione dei rischi

La **VALUTAZIONE**, nella scelta delle attrezzature di lavoro, nella scelta delle sostanze o dei preparati chimici impiegati e nella sistemazione dei luoghi di lavoro, **deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari**, tra cui quelli **collegati allo stress lavoro-correlato**, i **rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza**, nonché quelli **connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi**.

LE DISPOSIZIONI SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E SULLA REDAZIONE DEL RELATIVO DOCUMENTO SONO ENTRATE IN VIGORE IL 16 MAGGIO 2009

Oggetto della valutazione dei rischi (art. 28)

Il **DOCUMENTO** (*art. 17, c.1, lett. a, D.Lgs. 81/08*)

redatto a conclusione della valutazione, deve avere "data certa" e contenere:

- una **relazione** sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, dove sono specificati i criteri adottati per la valutazione;
- l'indicazione delle **misure di prevenzione e di protezione** attuate e dei **dispositivi di protezione** individuali adottati a seguito della valutazione;
- il programma delle **misure** ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle **procedure** per l'attuazione delle misure da realizzare e dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

Oggetto della valutazione dei rischi (art. 28)

- l'indicazione del **nominativo del responsabile del servizio di prevenzione** e protezione, del **rappresentante dei lavoratori** per la sicurezza o di quello territoriale e del **medico competente** che ha partecipato alla valutazione del rischio;

- l'individuazione delle **mansioni** che, eventualmente, espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il **contenuto del documento deve rispettare** le indicazioni previste dalle **specifiche norme sulla valutazione dei rischi** contenute nei successivi titoli del D.Lgs. 81/08.

Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi (art. 29)

Resta inalterata, rispetto al D.Lgs. 626/94, la modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

Il **datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di valutazione dei rischi (art. 17, c.1, lett. *a*) in collaborazione** con il **responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)** e il **medico competente**, nei casi previsti.

Le attività di valutazione sono realizzate previa consultazione del **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)**.

Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi (art. 29)

La **valutazione e il documento** debbono essere **rielaborati** nei seguenti casi:

- in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;
- a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

A seguito di tale rielaborazione
le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.

Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi (art. 29)

Il documento di valutazione dei rischi deve essere **custodito presso l'unità produttiva** alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

I **datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori** effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (art. 6, c. 8, lett. *f,* D.Lgs. 81/08). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi **datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi**.

Tali disposizioni
NON SI APPLICANO
alle attività di cui all'art. 31, c. 6,
lettere *a), b), c), d)* e *g),* D.Lgs. 81/08

I contenuti del documenti di valutazione

Il documento relativo alla valutazione dei rischi, **obbligatorio per le sole aziende con oltre 15 occupati**, è elaborato con il contributo delle diverse componenti presenti in azienda e riporta quanto è stato intrapreso o viene programmato in tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Dovrà pertanto essere **leggibile, sia per linguaggio che per esplicitazione delle tappe del percorso fatto**. **La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro**, che vi deve provvedere con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantire la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.

Il documento di valutazione dei rischi dovrà quindi contenere:

A) I criteri adottati:

In questa voce possono essere comprese indicazioni circa l'individuazione delle aree/posizioni di lavoro, dei compiti/mansioni dei lavoratori, di macchine/impianti/lavorazioni etc. oggetto della valutazione; standard di riferimento adottati; modalità con le quali è stata ottenuta la collaborazione degli esperti e la consultazione del rappresentante per la sicurezza; criteri seguiti per l'assunzione delle decisioni, etc.

I contenuti del documenti di valutazione

B) Le conclusioni della valutazione:

E' opportuno elencare i ***fattori di rischio presi in considerazione***, per i quali la valutazione concluda circa l'assenza di rischio o comunque per la non necessità di prevedere ulteriori misure di prevenzione; per gli altri rischi, invece, saranno riportati gli elementi utili a stimare gravità e probabilità delle possibili conseguenze, nonchè l'identificazione dei lavoratori esposti e, se disponibili, i relativi livelli di esposizione;

C) L'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione definite in conseguenza della valutazione, nonchè delle attrezzature di protezione utilizzate;

D) Il programma di attuazione di ulteriori misure previste per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza.

I contenuti del documenti di valutazione

L'art. 29, comma 5, esonera le aziende che occupano fino a 10 addetti dall'obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi, sostituendolo con l'obbligo di autocertificare l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati. Va sottolineato con estrema chiarezza che il disposto normativo non attenua minimamente l'obbligo per il datore di lavoro di procedere alla valutazione dei rischi (né, tantomeno, attenua gli obblighi preventivi), ma costituisce semplicemente un alleggerimento degli obblighi documentali e burocratici.

E' peraltro evidente che, una volta effettuata la valutazione, il datore di lavoro dovrà comunque procedere, per motivi aziendali ed organizzativi, alla stesura scritta di una sintesi conclusiva del percorso valutativo e delle misure adottate e da adottare. Quindi, in realtà, il documento di valutazione, anche se informale, ad uso interno, non giuridicamente dovuto, sarà sempre redatto.

La valutazione dei rischi e la data certa (art. 28)

Il DOCUMENTO di VALUTAZIONE dei RISCHI, redatto a conclusione della valutazione, deve avere "data certa"

La data certa deve inoltre essere apposta:

- Nell'atto di delega di funzioni, ex art. 16, comma 1, D.Lgs. 81/08
- Nell'autocertificazione (*) per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, ex art. 29, comma 5, D.Lgs. 81/08

(*) In realtà la legge non impone espressamente che l'autocertificazione abbia data certa. Il dato, tuttavia, si ricava in via interpretativa dal combinato disposto dell'art. 28, primo comma, con l'art. 17 del D.Lgs. 81/08.

Alternative all'apposizione della data certa

In alternativa alla data certa, è possibile attestare la veridicità della data attraverso la sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro nonché dalla sottoscrizione, per presa visione, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale secondo le procedure definite dalle parti sociali.

Imprese di nuova costituzione

Le imprese di nuova costituzione sono tenute ad effettuare la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento **entro novanta giorni** dalla data di inizio della propria attività

Le sanzioni per i lavoratori

I lavoratori sono puniti, a norma dell'art. 59 del D.Lgs. 81/08, con **l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 800 euro,** nel caso in cui non contribuiscano all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza; non osservino le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; non utilizzino correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonchè i dispositivi di sicurezza; non utilizzino in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; non segnalino immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi; rimuovano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; compiano, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non sono di loro competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; non partecipino ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; non si sottopongano ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o, comunque, disposti dal medico competente.